

**SCHEMA DI CONVENZIONE
CON L'UNIONE MONTANA VAL GALLENCA
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
DI TUTELA, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
CATASTO E PROTEZIONE CIVILE**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede dell'Unione Val Gallenca ubicata nel Comune di Prascorsano - Via Villa n° 1 -

Tra:

- l'UNIONE MONTANA VAL GALLENCA, nella persona del Presidente pro-tempore – Codice Fiscale n° _____, in forza della DCU n° _____ del _____;
- il COMUNE di CUORGNE', nella persona del Sindaco pro-tempore - Codice Fiscale n° 83501110015, in forza della DCC n: _____ del _____;

Visto:

- l'art. 44 – 2° comma - della Costituzione che riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali;
- la L.R. 28.09.2012 n° 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” che disciplina le forme di gestione associata ed il superamento delle Comunità Montane;
- la L.R. 14.03.2014 n° 3 “Legge sulla montagna” che attribuisce all'unione montana le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione dei disposti dell'art. 44 – comma 2 – della Costituzione e della normativa in favore dei comuni montani, nonché le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione delle specificità delle zone montane, sono da esercitarsi in forma associata oltre che le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane;
- la D.G.R. 23.06.2015 n° 40-1626 ad oggetto “L.R. 3/2014 (articoli 3, comma 2, lettera c), 4, 10 e 11). Ricognizione delle funzioni amministrative di competenza delle comunità montane. Conferimento alle unioni montane e ai comuni montani non inclusi in unioni montane. Determinazione della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e delle relative modalità di esercizio”;

Visto lo Statuto dell'Unione Montana della Val Gallenca, pubblicato sul Bur della Regione Piemonte in data 29.05.2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 4 del 06.10.2015;

Ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di tutela, promozione e sviluppo della montagna oltre che delle funzioni attribuite al Comune in materia di catasto e protezione civile;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Cuornè conferisce all'Unione Montana Val Gallenca, ai sensi l'art. 4 – commi 1 e 2 - della L.R. 3/2014 e della D.G.R. 23.06.2015 n° 40-1626 - lett. k), l'esercizio delle funzioni individuate dall'art. 3 della L.R. 3/2014, nonché delle funzioni in materia di catasto e protezione civile per l'esercizio in forma associata.

Articolo 2 - Finalità

La gestione in forma associata delle funzioni sopra citate è rivolta al perseguimento dell'ottimale svolgimento delle funzioni finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione dei territori montani in adempimento dei disposti normativi per la montagna, garantendo maggior efficacia nell'azione dello sviluppo montano, tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione amministrativa.

Articolo 3 - Funzioni ed attività

L'Unione Montana esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione anche economica delle funzioni e dei servizi, collaborando con l'Ente convenzionato, concordando i progetti di sviluppo, definendo e curandone la programmazione e progettazione e inoltre promuovendo:

- lo sviluppo del territorio montano;
- la realizzazione di interventi di bonifica montana; sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, economia forestale, energie rinnovabili, opere di manutenzione ambientale, turismo in ambiente montano, artigianato e produzioni tipiche, incentivi per l'insediamento nelle zone montane.

Art. 4 - Regole di organizzazione e funzionamento

L'Unione Val Gallenca si impegna:

- a svolgere le funzioni oggetto della forma associata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
- alla predisposizione di studi e ricerche per la programmazione e progettazione degli incentivi ricadenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Il Comune di Cuornè si impegna:

- alla raccolta e trasmissione all'Unione dei dati utili per l'esercizio delle funzioni da gestirsi in forma associata;
- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali,
- alla partecipazione alle riunioni;

Articolo 5 - Durata

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2016 fino alla scadenza dell'Unione Val Gallenca fissata in dieci anni ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Unione stessa.

Art. 6 - Decorrenza della convenzione - Recesso

La convenzione ha decorrenza a far data dal 01.01.2016.

Ciascun Ente potrà decidere di recedere unilateralmente dal vincolo convenzionale, dandone preavviso motivato e scritto, previo apposito atto deliberativo da trasmettere con preavviso di almeno sei mesi dalla data di recesso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 - Rapporti finanziari tra il Comune e l'Unione

Gli eventuali oneri per il funzionamento della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra il Comune di Cuornè e l'Unione Val Gallenca, come pure ogni definizione dei criteri di riparto.

I trasferimenti da parte di Enti sovraordinati, destinati all'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed

investimenti che dovrà sostenere l'Unione. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle normative di riferimento.

Art. 8 - Dotazione del personale

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito dalla soppressa Comunità Montana Alto Canavese, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa.

Art. 9 - Sede, beni e strutture

L'Unione Val Gallenca, che ha sede nel Comune di Prascorsano, mette a disposizione sede ed attrezzature per le funzioni assegnate.

Art. 10 - Forme di consultazione degli Enti convenzionati

Il Sindaco (o suo delegato) del Comune di Cuornè è invitato ad eventuali conferenze dell'Unione ed al Consiglio dell'Unione (senza diritto di voto) per poter monitorare durante l'anno la programmazione delle attività oggetto delle funzioni gestite con la forma associata.

Art. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse a soluzione ai sensi del comma precedente, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra il Comune di Cuornè e l'Unione Val Gallenca, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché agli Statuti di ciascun Ente ed alle vigenti norme.

Letto, approvato e sottoscritto.

Unione Montana Val Gallenca

Comune di Cuornè
